

**CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI
ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE**

**Contratto tra l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e la Struttura
sanitaria denominata R.S.A."SMERALDA" per gli anni 2021/2022/2023**

L'Azienda per la Tutela della Salute con sede in Sassari via E.Costa 57, C.F. e
Partita IVA . 92005870909 nella persona del Commissario Straordinario e
Legale Rappresentante dott. Massimo Temussi, C.F. TMSMSM70L15I452G,
domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte
e la Struttura denominata R.S.A. "SMERALDA" facente capo a SMERALDA
R.S.A. DI PADRU SRL, (di seguito denominata Struttura), C.F 02208900205
Partita Iva 02208900205 con sede legale in PADRU via VIVALDI, nella
persona del Legale rappresentante, sig. FEDERICO GUIDONI, C.F
GDNFRC75S22G088Y dall'altra,
hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che la Legge Regionale n.24 del 11.09.2020, art. 31, prevede che l'ARES stipula contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;
- che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti rimane in capo all'Azienda per la tutela della salute (ATS) poiché ai sensi della L.R. n. 32 del 23.12.2020 " Alla legge regionale 11 settembre 2020, n.24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia . Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n.23 del 2014 e della legge regionale n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) sono apportate le seguenti modifiche : a) all'articolo 3, comma 6 le parole : " decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle

ATS
Data: 2021-10-07 09:46:10.0, RCC/2021/217



	seguenti: “a decorrere dall’anno 2022” ; b) all’articolo 47 i termini previsti dai	
	commi 3,4,8 e 12 sono prorogati di 12 mesi;	
	- che in base alle disposizioni della Giunta Regionale ,l’ATS è tenuta a	
	predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei	
	livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;	
	-che con le DGR n.47/42 e 47/43 del 30dicembre 2010 e ss.mm.ii. si è	
	provveduto alla revisione e aggiornamenti dei requisiti minimi strutturali,	
	tecnologici ed organizzativi richiesti per l’autorizzazione all’esercizio e per	
	l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.	
	- che gli indirizzi regionali sull’attività contrattuale locale riferiti	
	all’assistenza territoriale residenziale nelle Residenze Sanitarie	
	Assistenziali sono contenuti nelle Deliberazioni di Giunta Regionale. 25/6	
	del 13.06.2006, n.22/4 del 03.05.2017 e n. 53/9 del 20.12.2013 e ss.mm.ii.	
	che, complessivamente, definiscono le linee di indirizzo, la	
	programmazione, il sistema tariffario dei tetti di spesa;	
	-Tutto quanto sopra premesso e concordato , le parti come sopra costituite	
	convengono quanto segue :	
	Articolo 1. Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto	
	La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto	
	accreditata con provvedimento DEFINITIVO DET. N. 302 DEL 12/04/2016	
	con validità prorogata per 12 mesi per effetto del D.G.R. 11/16 del 11/03/2020	
	con validità al 11/04/2022 adottato dalla R.A.S. e per effetto delle disposizioni	
	contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra	
	soggetti erogatori privati e ATS.	
	Il presente contratto definisce:	

	- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;	
	- il volume e le prestazioni erogabili, suddivisi per regimi (residenziale e diurno) e per raggruppamenti di profili assistenziali (riportate nell'allegato Y al presente contratto);	
	- il tetto di spesa stabilito dall'ATS (riportato dell'allegato Y al presente atto);	
	- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività oggetto del presente contratto incluse quelle rese in eccesso;	
	- i controlli che saranno attivati dall'ATS e le sanzioni previste in caso di inadempienza;	
	- il debito informativo della Struttura verso l'ATS, il SSR e il SSN in relazione alle prestazioni erogate;	
	- le modalità di accesso alle prestazioni.	
	Articolo 2. Requisiti di accreditamento	
	Preliminarmente alla stipulazione del contratto:	
	- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accredimento istituzionale da parte della Regione;	
	- l'ATS dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici (quali, Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA),. L' ATS deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.	
	Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accredimento definitivo l'ATS dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accredimento istituzionale possiede i requisiti strutturali, tecnologici ed	

	organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi	
	contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate	
	all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.	
	L'ATS dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili	
	alle tipologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione e che i	
	volumi di attività siano contenuti entro il tasso di occupazione massimo	
	possibile valutati su base annuale.	
	Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel	
	provvedimento di accreditamento non vanno remunerate.	
	La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo	
	di vigenza del presente contratto e l'ATS si impegna a verificare la persistenza	
	degli stessi.	
	Articolo 3. Assetto organizzativo e dotazione organica	
	La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo	
	definito ai sensi del precedente art. 2, riportato nell'allegato X al presente	
	contratto per farne parte integrante e sostanziale.	
	La Struttura , nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti	
	dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti, si impegna a garantire le	
	prestazioni previste dal presente contratto.	
	La dotazione organica della Struttura,rispondente ai requisiti indicati nell'art.2,	
	è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale	
	Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la	
	qualifica, la mansione svolta dal predetto personale,il Nucleo di appartenenza,	
	l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato.	
	Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.	

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.

L'esistenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura entro,30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.

Articolo 4. Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia all'ATS.

La Struttura invia ad ATS , con cadenza semestrale, una comunicazione contenente i corsi di formazione effettuati dai propri dipendenti.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

In caso di comunicazioni da parte dell'Azienda di dati personali degli assistiti finalizzati a facilitare e a rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, ogni tipologia di Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ATS.

Articolo 5. Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'ATS può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ATS presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale Rappresentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.

Qualora l'ATS accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accREDITamento ai sensi del combinato disposto dalla normativa nazionale di cui agli artt. 8-quater e ss. del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. e della regolamentazione regionale in materia, determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Per accettazione

Firmato digitalmente da: Federico Guidoni
Data: 30/09/2021 11:47:42

(Firma rappresentante legale Struttura accreditata)

Il provvedimento di revoca dell'accREDITamento da parte della Regione

	comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto.	
	Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto.	
	Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CC.CC.NN.LL. relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, di cui all'art. 3, possono chiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Commissario straordinario dell'ATS.	
	Articolo 5 bis. Trattamento e tutela dei lavoratori	
	La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).	
	La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio, qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS. , la Struttura dovrà consegnare all'ATS copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, in tutto o parte, ai dipendenti.	
	L'ATS, previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni, nel caso che il detto adempimento non venga rispettato, procederà alla decurtazione pari al 1% del budget assegnato alla Struttura con riferimento al	

periodo interessato. Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione a detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Per accettazione

Firmato digitalmente da: Federico Guidoni
Data: 30/09/2021 11:47:38

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

Articolo 6. Tipologia e volumi di prestazioni erogabili- programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.

Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa. Tali prestazioni dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.

Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.

L'allegato Y potrà essere aggiornato ogni 6 mesi in base alle prestazioni effettivamente erogate nel semestre precedente e tenuto conto dei volumi di attività erogabile come da accreditamento, secondo le determinazioni che ATS assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto.

Le prestazioni di assistenza medica generale, di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica, assistenza protesica e integrativa dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 25/6 del 2006 e ss.mm.ii.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad

	erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo	
	dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i	
	diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale,	
	ambientale e tecnologica.	
	Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un erogazione omogenea	
	delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a	
	presentare all'ATS, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine	
	indicato da ATS dell'anno di riferimento del presente contratto, un piano	
	attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni,	
	l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività.	
	In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti	
	unilateralmente dall'ATS.	
	La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e	
	giustificazione ai responsabili dell'ATS delle eventuali interruzioni o	
	sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle	
	prestazioni oggetto del presente contratto.	
	La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al	
	piano ferie predisposto dall'ATS o l'ingiustificata interruzione dell'attività	
	della struttura possono determinare la risoluzione del contratto.	
	Per accettazione	
		Firmato digitalmente da: Federico Guidoni Data: 30/09/2021 11:47:46
	Firma rappresentante legale Struttura accreditata	
	In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare	
	le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia e di appropriatezza clinica.	
	Articolo 7. Modalità di accesso e di esecuzione del servizio	
	Alle prestazioni oggetto del presente contratto, erogabili presso la R.S.A, si	

	accede esclusivamente previa valutazione multidimensionale da parte della	
	Unità di Valutazione Territoriale (U.V.T.) operante presso il Punto Unico	
	d'Accesso (P.U.A.), secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni	
	regionali vigenti. L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto	
	dei principi sotto elencati:	
	- qualità delle prestazioni;	
	- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo le linee guida	
	specifiche, e secondo i principi della medicina basata sulle evidenze	
	scientifiche;	
	- rispetto delle procedure di inserimento e di dimissione disposte dalla U.V.T.;	
	- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso	
	informato;	
	- rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.	
	Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra	
	riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della	
	prestazione a carico del SSN.	
	Articolo 8. Appropriately clinica	
	In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare	
	le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi e delle quantità effettivamente	
	necessarie al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle	
	specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti nazionali e	
	regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal	
	D.P.C.M, del 29 novembre 2001, e ss.mm.ii.	
	La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella	
	Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sanitaria o sociosanitaria	

dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.

La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.

Articolo 9. Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo,(File assistenza residenziale e semiresidenziale –A.R.S., H.O.S.- e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente),nei confronti dell'Azienda e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e del SSN, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il S.I.S.A.R.(Sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.

La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.

Per accettazione

Firmato digitalmente da: Federico Guidoni
Data: 30/09/2021 11:47:50

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all'erogatore può comportare la risoluzione del contratto.

Per accettazione

Firmato digitalmente da: Federico Guidoni
Data: 30/09/2021 11:47:54

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

Articolo 10- Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive, anche dell'IVA se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nelle disposizioni regionali vigenti e richiamate in premessa. La remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella Struttura.

Nel caso di erogazione delle prestazioni di tipo residenziale, per le assenze temporanee dovute alle verifiche nel proprio contesto di vita è riconosciuto il 30% della retta giornaliera, nei limite di 30 giorni all'anno.

La corresponsione delle tariffe previste avverrà per il periodo di permanenza nella Struttura, nel rispetto dei tempi stabiliti in ciascuna tipologia di servizio, quale durata massima del trattamento, così come stabilito nelle disposizioni regionali vigenti. Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa concordato saranno remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente contratto.

Oltre i predetti giorni di ricovero, qualora sia richiesto un nuovo inserimento in R.S.A./C.D.I., l'U.V.T. dovrà esprimere il proprio parere di appropriatezza. Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale

	tramite PEC. Ai sensi dell'art. 8 – quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs.	
	30,121992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di	
	modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari	
	delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del	
	presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si	
	intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di	
	spesa indicati al successivo art. 11. In ogni caso, al fine inderogabile di	
	rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile	
	un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia	
	intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i	
	risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie	
	aggiuntive. Qualora l'ospite, per esigenze imprescindibili di	
	controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere	
	ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10	
	giorni, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di	
	diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione alla struttura aziendale	
	che ha effettuato l'inserimento. In tal caso la struttura si impegna a garantire la	
	conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata una riduzione	
	della tariffa giornaliera del 60%	
	Articolo 11. Tetto di spesa	
	Il tetto di spesa annuale previsto è il seguente :	
	anno 2021: € 2.984.847,42,	
	anno 2022: € 2.984.847,42,	
	anno 2023: € 2.984.847,42,	
	Nei limiti del tetto di spesa, di cui al presente articolo, possono essere previste	

	compensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto del tetto complessivo e delle soglie minime(in termine di volume e valorizzazione) stabilite nell'allegato Y.	
	La Struttura si impegna a non superare il tetto di spesa contrattato, oltre il quale si applica la decurtazione tariffaria di cui all'articolo 12 del presente contratto, fino al raggiungimento del tetto aziendale.	
	Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contrattato. Nell'allegato Y il tetto di spesa complessivo è suddiviso per raggruppamenti omogenei di prestazioni . Qualora non venga rispettata la soglia minima stabilita per ciascun raggruppamento omogeneo di prestazioni, la differenza tra la soglia minima contrattata e quanto effettivamente erogato dalla struttura non potrà essere usata per la compensazione.	
	Articolo 12. Superamento del tetto di spesa	
	La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da non superare il tetti di spesa riportati nell'art. 11, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.	
	Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il tetto contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla Giunta Regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al tetto assegnato per l'anno di riferimento.	
	Per accettazione	

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

Firmato digitalmente da: Federico Guidoni

Articolo 13. Metodologia del sistema dei controlli Data: 30/09/2021 11:47:58

Ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, l'attività sanitaria erogata comprovata mediante rendicontazione mensile, in conformità alle disposizioni della vigente normativa, deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni effettivamente erogate in base agli inserimenti effettuati dalle U.V.T., laddove previsti. L'Azienda, in coerenza con i propri compiti istituzionali, procederà all'effettuazione dei seguenti controlli e verifiche:

1. verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata;
2. controlli e verifiche in loco sull'appropriatezza e sulle modalità erogativa o sul rispetto del piano individuale.

In particolare i controlli riguarderanno le presenze effettive degli ospiti inseriti, la regolare attuazione dei programmi terapeutici e l'adeguato utilizzo dei farmaci e dei presidi previsti.

La Struttura deve adottare e tenere costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere degli ospiti della R.S.A.

Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e dalle Linee Guida emanate da ATS, si procederà alla contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette note di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget

assegnato alla Struttura nel periodo di riferimento.

Articolo 14. Fatturazione e pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali.

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ATS con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante fattura elettronica.

La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all'ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento entro il predetto termine di 10 giorni.

L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato l'ATS, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato, o di addebito (fattura integrativa).

La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all'ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l'importo contestato.

Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l'ATS, nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo,

	in tutto o parte, le controdeduzioni. In tal ultimo caso la Struttura ha l'obbligo	
	di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto.	
	In ogni caso, l'ATS, procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità	
	delle somme contestate in via definitiva.	
	Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del	
	tetto da parte di ogni singolo erogatore privato.	
	Qualora l'ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando	
	l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di	
	corrispondere gli interessi determinati nella misura e con le modalità previste	
	dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo	
	restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'Erogatore	
	interessato.	
	L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei	
	controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.	
	In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della	
	fattura e della documentazione da allegarsi, si procederà alla decurtazione pari	
	all'1% del fatturato del periodo di riferimento.	
	In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla	
	regolarizzazione della documentazione, ove consentito	
	Articolo 15. Modifica del contratto	
	Fermo restando il vincolo stabilito dal tetto di spesa aziendale, le Parti si	
	riservano di ricontattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle	
	prestazioni assegnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di	
	attività, sulla necessità di incrementare o ridurre le giornate programmate sia	
	in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da	

parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche.

L'allegato Y potrà essere aggiornato ogni 6 mesi in base alle prestazioni effettivamente erogate nel semestre precedente e tenuto conto dei volumi di attività erogabile come da accreditamento, secondo le determinazioni che ATS assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum e al presente contratto.

Art. 16. Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2021 fino al 31/12/2023 E' escluso il rinnovo tacito .

Il contratto è redatto in duplice originale, una per ciascun contraente.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite PEC.

Art. 16 bis. Cessione del contratto

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento da parte della RAS della titolarità dell'accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ATS degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

Art. 17. Risoluzione del contratto

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente

procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;

b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;

c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;

d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;

e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis comma 2;

g) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis comma 3.

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora la ATS ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione.

L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate.

Trascorso tale termine, la ATS valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero,

	anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione,	
	diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine	
	congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di	
	adempimento, la ATS dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.	
	Per accettazione	
	Firmato digitalmente da: Federico Guidoni	
	Data: 30/09/2021 11:48:02	
	Firma rappresentante legale Struttura accreditata	
	Articolo 18. Registrazione e regime fiscale	
	Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I	
	del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni	
	ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10,	
	della parte 2 ^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese	
	di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante. Il pagamento	
	dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.	
	Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a	
	richiedere la medesima registrazione. Le prestazioni oggetto del presente	
	contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive	
	anche dell'I.V.A., se dovuta.	
	Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il	
	presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei	
	cittadini ed identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle	
	disposizioni di cui ai D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. E relativi provvedimenti	
	attuativi, sono esenti da I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n.	
	633/72 e ss.mm.ii.	
	Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ATS via PEC	

all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Articolo 19. Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott. Massimo Temussi

Federico Guidoni

TEMUSSI
Firmato digitalmente
da TEMUSSI MASSIMO
Data: 2021.10.06
17:05:35 +02'00'

Firmato digitalmente da: Federico Guidoni
Data: 30/09/2021 11:15:40

ALLEGATO Y AL CONTRATTO PER IL TRIENNIO 2021-2023

Prestazioni di assistenza nel macrolivello delle RSA-CDI-Hospice								
DENOMINAZIONE STRUTTURA	LIVELLO PRESTAZIONI	TARIFFA	posti letto/ gg	MEDIA POSTI LETTO ACQUISTATI	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2021	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2022	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2023	
RSA SMERALDA DI PADRU	R1	225,00 €	365	3,8	313.754,11 €	313.754,11 €	313.754,11 €	
	R2	152,00 €	365	28,7	1.589.687,49 €	1.589.687,49 €	1.589.687,49 €	
	R3A/ R3D	72,00 €	365	29,6	778.110,19 €	778.110,19 €	778.110,19 €	
	R3B	58,00 €	365	14,3	303.295,64 €	303.295,64 €	303.295,64 €	
Totale complessivo					2.984.847,42 €	2.984.847,42 €	2.984.847,42 €	

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi, calcolati per ciascun livello, in base a quanto previsto dal decreto di accreditamento.

Inoltre, le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi.

Firmato digitalmente da: Federico Guidoni
Data: 30/09/2021 11:15:36

**TEMUSSI
MASSIMO**

Firmato digitalmente da
TEMUSSI MASSIMO
Data: 2021.10.06
17:04:52 +02'00'

Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA	Smeralda RSA di Padru - RSA
SEDE LEGALE	Via Vivaldi 15 - PADRU
SEDE OPERATIVA	Via Vivaldi Snc - PADRU

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
DDSCLD74S46L093H	ADDIS	CLAUDIA	Medico specialista	100 (Ore mensili)	Medico Struttura	Medicina Interna	Libero professionista	
RDARSN83S41G113C	ARDU	ROSINA	OSS	38	OSS		Dipendente	
BSSGTN99T06F979U	BASSU	GAETANO	OSS	38	OSS		Dipendente	
CCCRND77S26F979D	CACCEDDU	RAMON DANIEL	OSS	38	OSS		Dipendente	
CNTSFN66R61C765T	CANTARA	STEFANIA	OSS	38	OSS		Dipendente	
CRMNXN93B55Z129Z	CARAMIDA	IOANA ROXANA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente	
CRRCMLG2E46F979E	CARRONI	CARMELA	OSS	38	OSS		Dipendente	
CRTMBN65L60B354K	CARTA	MARIA BONARIA	OSS	38	OSS		Dipendente	
CRBNN64T511684D	CERBAI	ANNA	OSS	38	OSS		Dipendente	
CRBLN275L02F979H	CORBEDDU	LORENZO	OSS	38	OSS		Dipendente	
CRDRFL91D55G203F	CORDEDDA	RAFFAELA	OSS	38	OSS		Dipendente	
CBDSFN89P47I452G	CUBEDDU	STEFANIA	Animatore/educatore	38	Animatore/educatore		Dipendente	
CRCGTN78M18G113H	CURCU	AGOSTINO	OSS	38	OSS		Dipendente	
DFNMF77R46G203N	DE FENZA	MARIA FRANCA	OSS	38	OSS		Dipendente	
DPLFNC93T52E441O	DEPLANO	FRANCESCA	OSS	30	OSS		Dipendente	
DSSGNZ79T16F979Q	DESSANAI	IGNAZIO	OSS	38	OSS		Dipendente	
DTTNTN75C17Z112A	DETTORI	ANTONIO	OSS	38	OSS		Dipendente	
DLKMRA93C23Z159Z	DLAKIC	AMIR	Fisioterapista	18	Fisioterapista		Dipendente	
DCCPLA81M26I452L	DOCCU	PAOLO	Fisioterapista	38	Fisioterapista		Dipendente	
RRCNCL73H14G203U	ERRICA	NICOLA	OSS	38	OSS		Dipendente	
FNANDR88S68Z129U	FAINA	OANA ANDREEA	Infermiere - Coordinatore dell'assistenza	38	Infermiere - Coordinatore dell'assistenza		Dipendente	
FRNCDL79S20A129V	FARINELLI	CLAUDIO ALESSANDRO	Infermiere	38	Infermiere		Libero professionista	
FRRGNN78A43E647Y	FARRIS	GIOVANNA MARIA	OSS	38	OSS		Dipendente	
FDDSMN82D54G203C	FODDE	SIMONA	Medico specialista	120 (Ore mensili)	Medico Struttura		Libero professionista	
GLLPLA74A59E441K	GILLONE	PAOLA	Fisiatra o altro specialista	40 (Ore mensili)	Medico Struttura	Fisiatra	Libero professionista	
DLIMLS96D41I452G	IDILI	MARIA LUISA	OSS	38	OSS		Dipendente	
JNINRM88L56Z129D	JIANU	ANDREA MIRONA	OSS	38	OSS		Dipendente	
LMPMLN68M61I452S	LAMPREU	MARIA ELENA	OSS	38	OSS		Dipendente	
LOIGNN85A65G203I	LOI	GIOVANNA	Psicologo	36	Psicologo		Dipendente	
MCCMGR60B68B248I	MACCIONI	MARIA GRAZIA	OSS	38	OSS		Dipendente	
MLSVTR55R55L093J	MALESA	VITTORINA	OSS	38	OSS		Dipendente	
MNCGFR76P12G203S	MANCONI	GIANFRANCO	OSS	38	OSS		Dipendente	
MNDNNL75M69G203L	MANDRAS	ANTONELLA	OSS	38	OSS		Dipendente	
MNDND51B26E979D	MANNIRONI	DOMENICO	Medico specialista	170 (Ore mensili)	Direttore Sanitario	Medicina Generale	Libero professionista	
MZZMN75R160B248I	MAZZONE	MARIA ANTONIETTA	OSS	38	OSS		Dipendente	
MLC786M72202Z	MELONI	LAURA	Animatore/educatore	38	Animatore/educatore		Dipendente	

Firmato digitalmente da: Federico Guidoni
 Data: 20/09/2021 11:15:32

MRCMSL67P66B354N	MERCIA	MARIA IOSELLA	Fisioterapista	38	Fisioterapista		Dipendente
MRGMCN72S56B246A	MURGIA	MONICA ANNA	OSS	38	OSS		Dipendente
NCCNGL85E17B745W	NOCCO	ANGELO	OSS	38	OSS		Dipendente
NRRPML78C50G203N	NURRA	PAMELA	OSS	38	OSS		Dipendente
NOOLSI72A41B246V	ONO	LISA	OSS	38	OSS		Dipendente
PCTFRN83M66Z129Y	PETCU	FLORENTINA MANUELA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente
PNNMMD70R56F979M	PINNA	MARIA MADDALENA	OSS	38	OSS		Dipendente
PLOMTN94E43G203X	POLO	MARTINA	OSS	38	OSS		Dipendente
PDDMHL78A66B745F	PUDDU	MICHELA	OSS	38	OSS		Dipendente
PLDMNL94S44A192Y	PULEDDA	EMANUELA	OSS	38	OSS		Dipendente
SCDDNL83D64G203N	SCODINU	DANIELA	OSS	38	OSS		Dipendente
SRRSLV71R66D969W	SERRI	SILVIA	Fisioterapista	38	Fisioterapista		Dipendente
SPNGSY87C43G015W	SPANU	GIUSY	Direttore di Struttura	38	Direttore di Struttura		Dipendente
SPNMMN87M51Z112O	SPANU	MANUELA	OSS	38	OSS		Dipendente
STRSST77L70G203M	STARA	SEBASTIANA PASQUA	OSS	38	OSS		Dipendente
STGRNL83C68Z129M	STEGARESCU	ROXANA ELENA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente
STLCLD85S52I452N	STELLA	CLAUDIA	OSS	38	OSS		Dipendente
SCCNL99P66F979P	SUCCU	ANTONELLA	OSS	38	OSS		Dipendente
TNSLND99E68Z129D	TANASILA	ELENA ANDREEA	OSS	38	OSS		Dipendente
TTTMHL78C51B354O	TATTI	MICHELA	OSS	38	OSS		Dipendente
TBSMLN78E43Z129T	TOBOS	MIRELA IONELA	Infermiere	38	Infermiere		Dipendente
VRDNLG63S63I730P	VIRDE	ANGELA	OSS	38	OSS		Dipendente
ZRAMNN88H66I452W	ZARA	MARIANNA	Animatore/educatore	38	Animatore/educatore		Dipendente
ZCCNMO97D66G015W	ZOCCHEDDU	NOEMI	Assistente Sociale	15	Assistente Sociale		Dipendente

* Qualora il personale sia adetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con la ATS o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e la ATS-, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la ATS.

Si dichiara che al personale sopra indicato viene applicato il CCNL Anaste e CCNL Cooperative sociali per i soci lavoratori della RSA Service Soc. Coop. Arl che ha la gestione parziale del servizio

Data

26 agosto 2021

Timbro e firma del Legale Rappresentante

**TEMUSSI
MASSIMO** Firmato digitalmente
da TEMUSSI MASSIMO
Data: 2021.10.06
17:00:52 +02'00'

Firmato digitalmente da: Federico Guidoni
Data: 07/09/2021 14:45:57